

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1212/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1416/2006 recante modalità di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino riguardo alla protezione dei nomi di origine statunitensi nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1416/2006 della Commissione ⁽²⁾ prevede la protezione nell'Unione di alcuni nomi statunitensi significativi sotto il profilo della viticoltura.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino ⁽³⁾, le parti hanno concordato che l'allegato V dell'accordo debba essere aggiornato per tener conto delle ultime modifiche della normativa degli Stati

Uniti, e in particolare delle nuove zone vitivinicole statunitensi. È stato altresì concordato che tali modifiche debbano acquistare efficacia il 1° dicembre 2011.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1416/2006.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1416/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 27.9.2006, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2.

